

Memento Pratico

CRISI D'IMPRESA E FALLIMENTO

NUOVA
EDIZIONE

Rivista
e aggiornata
con le novità
del terzo correttivo

2 0 2 5

Codice della crisi d'impresa



Estratto



MEMENTO
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

INCLUSA
VERSIONE DIGITALE



Memento Pratico

CRISI D'IMPRESA E FALLIMENTO

2 0 2 5

Codice della crisi d'impresa
Fallimento
Procedure di risanamento

Aggiornato al 13 dicembre 2024

Presentazione

La nuova edizione del *Memento Crisi d'impresa e fallimento* è stata interamente riscritta ed esamina compiutamente tutta la disciplina contenuta nel **codice della crisi e dell'insolvenza** (CCI), integrata con le modifiche apportate dai tre decreti correttivi (D.Lgs. 147/2020 e D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024 e relative relazioni illustrative). La trattazione approfondisce ogni singolo aspetto del CCI, anche di natura fiscale e contributiva, senza però tralasciare l'esame della disciplina previgente contenuta nella **legge fallimentare** e nelle altre procedure concorsuali e di risanamento della crisi aperte fino al 14 luglio 2022 o pendenti al 15 luglio 2022.

Il volume si compone di quattro parti.

La **prima parte** è interamente dedicata alla **disciplina vigente** contenuta nel CCI, integrata con:

- le indicazioni pratiche contenute nel **decreto dirigenziale** ministeriale del 2021 integrato dalle norme del DM Giust. 21 marzo 2023;
- le **procedure operative** per ottenere il rilascio delle certificazioni sui debiti necessarie per accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
- l'interpretazione fornita dalle numerose **sentenze** di merito intervenute da luglio 2022 e con la **dottrina** più autorevole.

Questa prima parte si chiude con l'esame della disciplina **penale** e della **LCA** e con due titoli interamente dedicati agli **adempimenti contabili e fiscali** relativi alla liquidazione giudiziale e agli altri strumenti di regolazione della crisi.

La **seconda parte** resta, invece, dedicata allo studio della **legge fallimentare**: dalle procedure di **risanamento** (quelle previste in caso di sovraindebitamento, accordi di ristrutturazione compresi quelli a efficacia estesa, piano di risanamento e il concordato preventivo), al **fallimento** e alla **LCA**. Anche la seconda parte si chiude con l'esame degli aspetti fiscali, contabili e penale. La legge fallimentare è arricchita con la numerosa giurisprudenza di merito e di legittimità.

La **terza parte** riguarda l'**amministrazione straordinaria**, integrata con le modifiche apportate dal CCI sulla competenza in materia di accertamento dello stato di insolvenza e sulla nomina e disciplina relativa al commissario giudiziale.

La **quarta** e ultima parte tratta infine gli **aspetti internazionali**, con l'elenco delle procedure a cui si applica dopo l'entrata in vigore del CCI.

Il libro è chiuso da **tre indici**, due indici per articolo, uno relativo al codice della crisi d'impresa, l'altro relativo alla legge fallimentare, e un indice analitico, con più di 4.000 parole chiave.

Le **principali novità** inserite in questa edizione sono le seguenti:

- tutte le modifiche introdotte dal c.d. **terzo correttivo** (D.Lgs. 136/2024), in vigore dal 28 settembre 2024, che incidono in maniera importante sull'insieme della disciplina del CCI introducendo, tra le altre novità, la possibilità di effettuare una **transazione fiscale e previdenziale** in strumenti ove ciò non era consentito (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) oppure modificandone profondamente la disciplina negli altri strumenti in cui era già prevista;
- nella **composizione negoziata**: l'esclusione della responsabilità solidale del cessionario d'azienda o di ramo d'azienda per le violazioni fiscali commesse dal 1° settembre 2024 (ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 472/97 modif. dall'art. 3 lett. h D.Lgs. 87/2024);
- nell'**amministrazione straordinaria**: nel Decreto Prodi-bis, la definizione delle cessioni di complessi aziendali non costituenti trasferimento d'azienda (art. 6 DL 131/2023 conv. in L. 169/2023); e nel decreto Marzano la proroga del termine massimo per l'esecuzione del programma di cessione del complesso aziendale (di cui all'art. 4 c. 4 septies DL 347/2003 conv. in L. 39/2004) (art. 15 DL 132/2023 conv. in L. 170/2023); la disciplina di chiusura con ripartizione dell'attivo e prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale (DL 4/2024 conv. in L. 28/2024);
- un intero titolo dedicato agli **adempimenti contabili** relativi alla liquidazione giudiziale e alle altre procedure del CCI.

Piano dell'opera

Parte I: CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Entrata in vigore e ultime novità		50
Titolo I	Regole generali	100
Titolo II	Strumenti di anticipazione della crisi	526
Sezione 1	Adeguati assetti organizzativi	530
Sezione 2	Segnalazione per l'anticipata emersione della crisi	597
Sezione 3	Composizione negoziata per la soluzione della crisi	616
Sezione 4	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	1265
Titolo III	Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza	1400
Sezione 1	Regole generali	1405
Sezione 2	Procedimento unitario di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale	1525
Sezione 3	Misure cautelari e protettive	2060
Titolo IV	Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza	2400
Sezione 1	Piani attestati di risanamento	2420
Sezione 2	Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR)	2530
Sezione 3	Convenzione di moratoria	2810
Sezione 4	Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)	2905
Sezione 5	Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	2950
Sezione 6	Concordato preventivo	4400
Sezione 7	Regole particolari per le società	5750
Titolo V	Liquidazione giudiziale	5900
Sezione 1	Presupposti della liquidazione giudiziale	5913
Sezione 2	Procedimento di accesso	5925
Sezione 3	Organi della liquidazione giudiziale	5977
Sezione 4	Apertura della liquidazione giudiziale	6410
Sezione 5	Attività durante la liquidazione giudiziale	6693
Sezione 6	Creditori	7087
Sezione 7	Azioni revocatorie	7179
Sezione 8	Accertamento e formazione del passivo	7337
Sezione 9	Liquidazione dell'attivo	7537
Sezione 10	Ripartizione dell'attivo	7681
Sezione 11	Chiusura della procedura di liquidazione giudiziale	7837
Sezione 12	Riapertura della liquidazione giudiziale	7883
Sezione 13	Concordato nella liquidazione giudiziale	7913
Sezione 14	Esdebitazione nella liquidazione giudiziale	8097

Titolo VI	Gruppo di imprese	8400
Titolo VII	Liquidazione coatta amministrativa	8901
Titolo VIII	Disciplina penale	9400
Titolo IX	Adempimenti fiscali	9570
Titolo X	Adempimenti contabili	9800
Titolo XI	Altre norme del CCI	9900
Parte II: PROCEDURE DI RISANAMENTO E FALLIMENTO		10005
Titolo I	Regole generali	10008
Capitolo 1	Soggetti interessati	10010
Capitolo 2	Presupposti oggettivi	10180
Titolo II	Strumenti di risanamento della crisi	10255
Capitolo 1	Finanziamento dell'impresa	10256
Capitolo 2	Procedure in caso di crisi da sovraindebitamento	10340
Capitolo 3	Piano attestato di risanamento	10537
Capitolo 4	Accordo di ristrutturazione dei debiti	10610
Capitolo 5	Concordato preventivo	10860
Capitolo 6	Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	16010
Capitolo 7	Convenzione di moratoria	16200
Capitolo 8	Transazione fiscale e previdenziale	17500
Titolo III	Fallimento	21600
Capitolo 1	Chi può fallire	21610
Capitolo 2	Dichiarazione di fallimento	21670
Capitolo 3	Organi del fallimento	21870
Capitolo 4	Effetti della sentenza di fallimento	22300
Capitolo 5	Adempimenti iniziali del fallimento	22741
Capitolo 6	Programma di liquidazione	22830
Capitolo 7	Decisioni relative all'impresa e all'azienda	22925
Capitolo 8	Contratti in corso di esecuzione	23050
Capitolo 9	Creditori	23600
Capitolo 10	Revocatoria fallimentare	24153
Capitolo 11	Revocatoria ordinaria	24920
Capitolo 12	Accertamento e formazione del passivo	25050
Capitolo 13	Liquidazione e ripartizione dell'attivo	25740
Capitolo 14	Conclusione della procedura	26345
Titolo IV	Liquidazione coatta amministrativa	27000
Titolo V	Regole comuni alle procedure concorsuali	27800
Capitolo 1	Questioni penali	27800
Capitolo 2	Adempimenti fiscali	28250
Capitolo 3	Adempimenti contabili	28420

**Parte III: AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
DELLE GRANDI IMPRESE****28600****Parte IV: ASPETTI INTERNAZIONALI****29200****INDICI****Indice per articolo del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza****pag. 1453****Indice per articolo legge fallimentare****pag. 1463****Indice analitico****pag. 1471**

SEZIONE 2

Segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi

SOMMARIO

A. Segnalazioni dell'organo di controllo (o «allerta light»).....	598	C. Obblighi di banche e intermediari finanziari.....	609
B. Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.....	602	D. Piano di rateizzazione (o moratoria digitale).....	611

597

Il Titolo II, il capo III intitolato contiene 4 articoli (artt. da 25 octies a 25 undecies CCI) che fanno confluire nel CCI alcune norme previgenti come precisato nella tabella che segue. Tale disciplina è stata in parte modificata ad opera dell'art. 7 D.Lgs. 136/2024 e si applica dal 28 settembre 2024.

articolo del CCI	Nuova rubrica dell'articolo	Norma previgente corrispondente
art. 25 octies CCI modif. dall'art. 7 c. 1 CCI	Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale o «allerta light»	art. 15 DL 118/2021 (1)
art. 25 novies CCI	Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati	art. 30 sexies DL 152/2021 (2)
art. 25 decies CCI modif. dall'art. 7 c. 2 CCI	Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari	non ci sono corrispondenze
art. 25 undecies CCI	Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici	art. 30 quinquies DL 152/2021 (2)

(1) Norma abrogata dall'art. 46 D.Lgs. 83/2022.
(2) Norma abrogata dall'art. 47 D.Lgs. 83/2022.

A. Segnalazioni dell'organo di controllo e del revisore legale (o «allerta light»)

598

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA SEGNALAZIONE Dal 28 settembre 2024, l'organo di controllo societario e il soggetto incaricato della revisione legale, nell'esercizio delle rispettive funzioni, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei **presupposti** della crisi o dell'insolvenza per la presentazione dell'istanza di composizione negoziata (di cui all'art. 17 CCI) (art. 25 octies c. 1 CCI sost. dall'art. 7 c. 1 lett. a D.Lgs. 136/2024). La segnalazione (art. 25 octies c. 1 secondo periodo CCI):

- è **motivata**;
 - è **trasmessa** con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione;
 - **contiene** la fissazione di un congruo **termine**, non superiore a 30 giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
- In presenza delle trattative, rimane fermo il dovere di **vigilanza** (di cui all'art. 2403 c.c., richiamato dall'art. 25 octies c. 1 terzo periodo CCI).

➤ **Precisazioni 1)** La **modifica** introdotta con il c.d. terzo correttivo introduce, tra i soggetti obbligati alla segnalazione anche il soggetto incaricato della revisione legale e precisa che esse vanno effettuate dal collegio sindacale e dai revisori nell'esercizio delle rispettive funzioni, e quindi nei rispettivi ambiti di azione e competenza oltre che nell'esercizio della diligenza professionale che caratterizza i medesimi organi (così relaz. al D.Lgs. 136/2024). Tale norma recepisce inoltre la richiesta del Cndcec indirizzata al ministro della

giustizia con comunicato stampa del 30 settembre 2022, con cui si invitava il legislatore a riformulare gli artt. 25 octies e s. CCI nella prospettiva di **estendere anche al revisore legale** gli obblighi di segnalazione da effettuare all'organo di amministrazione.

2) Il 30 dicembre 2023, il Cndcec ha pubblicato le **nuove norme di comportamento** del collegio sindacale che tengano conto anche del suo ruolo di organo segnalante, contribuendo a palesare il ruolo centrale svolto dai sindaci, sia nella prospettiva della prevenzione come organo di vigilanza sull'adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, sia nella prospettiva di emersione, quando nell'esercizio della propria attività di vigilanza dovessero cogliersi segnali di squilibrio patrimoniale, o economico-finanziario provocati da assetti all'evidenza inadeguati (Cndcec «Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate» 30 dicembre 2023).

3) Si tratta di una sorta di **mini-allerta interna** applicabile alle sole società dotate di un organo di controllo. Non sono previste **sanzioni** se l'organo amministrativo non si attiva a seguito della segnalazione, né un meccanismo che induca seriamente l'imprenditore ad attivarsi: esiste solo una eventuale responsabilità dell'organo di controllo se a sua volta non segnala la ricorrenza di una situazione di crisi o pre-crisi (Lamanna).

TEMPESTIVITÀ DELLA SEGNALAZIONE Dal 28 settembre 2024, la segnalazione è in ogni caso considerata **tempestiva se** interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni di crisi o insolvenza (di cui all'art. 2 c. 1 lett. a CCI), da parte dell'organo di controllo o di revisione (art. 25 octies c. 2 secondo periodo CCI sost. dall'art. 7 c. 1 lett. b D.Lgs. 136/2024). La **data di effettiva conoscenza** della crisi è parametro che rileva ai fini della tempestività solo se gli organi di controllo non hanno tenuto un comportamento negligente (ad esempio, hanno ommesso o ritardato il compimento delle necessarie verifiche o l'acquisizione della documentazione utile) (così relaz. al D.Lgs. 136/2024).

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo (ai sensi dell'art. 25 octies c. 1 CCI) e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono **valutate ai fini** dell'attenuazione o esclusione della responsabilità dei sindaci (ai sensi dell'art. 2407 c.c.) o dei revisori legali (ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 39/2010) (art. 25 octies c. 2 primo periodo CCI sost. dall'art. 7 c. 1 lett. b D.Lgs. 136/2024).

B. Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

Il CCI **qualifica** come «creditori pubblici qualificati» l'Inps, l'Inail, l'agenzia delle entrate e l'agenzia delle entrate-riscossione.

A questi creditori si riconosce il compito di effettuare delle segnalazioni all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo **quando** l'esposizione debitoria nei loro confronti **supera i limiti** indicati dalla legge, limiti che approfondiamo, caso per caso, nei paragrafi che seguono (e indicati dall'art. 25 novies CCI).

Si precisa che tali segnalazioni **non** sono definite dalla legge come «**obblighi**» e i **limiti** sono **molto inferiori** rispetto a quelli originariamente previsti nel CCI in quanto hanno una funzione meramente informativa.

Questa allerta esterna **estende** notevolmente il numero dei possibili destinatari della segnalazione stessa e si risolve quasi esclusivamente nell'invito a richiedere la composizione negoziata.

REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE La segnalazione deve in ogni caso avere i seguenti requisiti:

- deve essere **indirizzata** all'imprenditore e all'organo di controllo, se esistente, nella persona del presidente del collegio, in caso di organo collegiale (art. 25 novies c. 1 CCI);
- deve **contenere** l'invito a richiedere la composizione negoziata (di cui all'art. 17 CCI), purché ne ricorrano i presupposti (come precisato dall'art. 25 novies c. 3 CCI);
- deve avvenire **tramite** PEC oppure, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria (art. 25 novies c. 1 CCI).

La segnalazione **non** comporta tuttavia un **obbligo di attivazione della composizione negoziata** ma solo un dovere in capo agli organi sociali di verificare se i ritardi costituiscono sintomo di crisi o di minaccia per la continuazione aziendale. L'attività degli organi sociali rientra quindi nella normale attività di controllo (ai sensi degli artt. 2086 e 2403 c.c.) (Circ. Assonime 8 febbraio 2022).

CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI La **tabella** indica, per ciascun creditore pubblico qualificato, i debiti che deve segnalare e da quando ha l'obbligo di farlo nonché il termine entro il quale la segnalazione deve essere effettuata, con i relativi riferimenti normativi.

Creditore pubblico qualificato	Da quando ha l'obbligo di segnalare	Debiti da segnalare	Termine per segnalare	Riferimenti CCI
Inps	debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022	ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore : 1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati : al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e se supera i 15.000 euro 2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati: all'importo di 5.000 euro	entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi sopra indicati	– art. 25 novies c. 1 lett. a – art. 25 novies c. 4 lett. a – art. 25 novies c. 2 lett. b
Agenzia delle entrate	debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche a decorrere da quelle relative al secondo trimestre del 2022	debito scaduto e non versato relativo all'IVA risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: – superiore all'importo di 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente – superiore all'importo di 20.000 euro (in tal caso è sempre inviata)	contestualmente alla comunicazione di irregolarità (di cui all'art. 54 bis DPR 633/72) e, comunque, non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni periodiche (di cui all'art. 21 bis DL 78/2010)	– art. 25 novies c. 4 lett. b – art. 25 novies c. 1 lett. c che richiama l'art. 21 bis DL 78/2010 conv. in L. 122/2010 – art. 25 novies c. 2 lett. a
Inail	debiti accertati a decorrere dal 15 luglio 2022	debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all'importo di 5.000 euro	entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi sopra indicati	– art. 25 novies c. 4 lett. a – art. 25 novies c. 1 lett. b – art. 25 novies c. 2 lett. b

Creditore pubblico qualificato	Da quando ha l'obbligo di segnalare	Debiti da segnalare	Termine per segnalare	Riferimenti CCI
Agente della riscossione	carichi a lui affidati a decorrere dal 1° luglio 2022	crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni : – per le imprese individuali : superiori a 100.000 euro – per le società di persone : superiori a 200.000 euro – per le altre società : superiori a 500.000 euro	entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi sopra indicati	– art. 25 novies c. 1 lett. d – art. 25 novies c. 4 lett. c – art. 25 novies c. 2 lett. b

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE La norma non definisce la conseguenza per gli enti nel caso in cui non inviino o inviino in ritardo le segnalazioni previste.

Non precisa inoltre cosa accade nel caso in cui:

- i creditori qualificati hanno fatto la segnalazione, ma non anche l'invito a richiedere la composizione negoziata;
- l'imprenditore non reagisca alla segnalazione ricevuta.

Rimane ferma, tuttavia, la **responsabilità del collegio sindacale** che, in assenza di attivazione dell'imprenditore, non si attivi per valutare l'opportunità di presentare una denuncia per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della situazione di crisi.

608

C. Obblighi di banche e intermediari finanziari

Dal 28 settembre 2024, le banche e gli altri intermediari finanziari (di cui all'art. 106 TUB) nel momento in cui comunicano al cliente variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revisioni o revocche degli **affidamenti**, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti (art. 25 decies CCI modif. dall'art. 7 c. 2 D.Lgs. 136/2024).

609

► **Precisazioni 1)** La **modifica** apportata dal c.d. terzo correttivo ha lo scopo di correggere l'eccessiva genericità della formulazione della norma, limitando l'obbligo di comunicazione banche nei confronti degli organi di controllo societario solo per le variazioni degli affidamenti di natura peggiorativa e per la sospensione degli affidamenti (così relaz. al D.Lgs. 136/2024).

2) La **ratio della norma** è quella di evitare che l'organo amministrativo possa tacere all'organo di controllo l'esistenza degli eventi indicati, in quanto potenzialmente idonei ad incidere sulla liquidità e solvibilità dell'impresa, o possa ritardare il momento in cui l'organo di controllo possa averne conoscenza. La legge tuttavia **non** prevede una **conseguenza sanzionatoria** in caso di inadempimento dell'obbligo da parte delle banche e degli intermediari finanziari, ferma restando l'eventuale responsabilità da risarcimento del danno o l'improbabile e postumo rischio di coinvolgimento a titolo di concorso in reati fallimentari (Lamanna).

SEZIONE 3

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

SOMMARIO

A. Imprese interessate alla procedura	626	L. Conclusione dell'incarico dell'esperto e relazione finale	1021
B. Esperto indipendente	637	M. Chiusura della procedura	1055
C. Piattaforma telematica	716	N. Regole particolari per il gruppo d'impresa	1088
D. Accesso alla procedura	731	O. Regole particolari per le imprese sotto-soglia	1129
E. Piano di risanamento	747	P. Disciplina penale	1165
F. Apertura della procedura	754	Q. Misure premiali	1170
G. Trattative	799	R. Decreto dirigenziale: esempi di proposta	1200
H. Misure protettive e cautelari	911	S. Decreto dirigenziale: check-list per redigere il piano di risanamento	1210
I. Formulazione delle proposte	979		
J. Transazione fiscale	985		
K. Conclusione delle trattative	995		

La procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi è una **procedura negoziale e essenzialmente stragiudiziale** (o secondo la dottrina, un percorso) che non comporta alcuna forma, neppure attenuata, di spossessamento patrimoniale, il cui scopo è consentire all'imprenditore che si trova in stato di crisi o insolvenza oppure anche solo di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di **risanare** l'impresa attraverso l'aiuto di un **esperto** indipendente. All'esperto è attribuito il compito di mediatore e facilitatore: egli deve agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori e altri eventuali soggetti interessati (ossia, gli stakeholders quali soci, potenziali acquirenti, fornitori, lavoratori) al fine di superare lo stato di crisi, insolvenza o squilibrio e risanare l'azienda, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di suoi rami.

DISCIPLINA Dal 15 luglio 2022, la procedura di composizione negoziata è disciplinata nel CCI (artt. 12-25 quinquies CCI).

La disciplina è stata modificata dal c.d. terzo correttivo (artt. 5 e 6 D.Lgs. 136/2024) e si applica alle procedure già pendenti al 28 settembre 2024 o aperte successivamente, **ad eccezione** della nuova disciplina della transazione fiscale che si applica invece alle trattative avviate con istanza depositata dal 29 settembre 2024 (art. 56 c. 2 e 4 D.Lgs. 136/2024). In merito alle procedure pendenti, la legge precisa che sono fatti salvi gli atti compiuti prima del 28 settembre 2024 (non richiedendosene il rinnovo, la modifica o l'integrazione) nonché i provvedimenti adottati (art. 8 DL 178/2024 in attesa di conversione).

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, le norme del CCI si applicano anche alle istanze di composizione negoziata presentate **prima del 15 luglio 2022** nonché al procedimento di conferma delle misure protettive richiesto unitamente all'istanza, per due motivi (Trib. Modena 8 agosto 2022):

- perché **manca una disciplina transitoria** dettata con riferimento al DL 118/2021;
- può ravvisarsi una **sostanziale continuità normativa** tra le norme del DL 118/2021 e le norme introdotte nel CCI.

Decreto dirigenziale La disciplina in esame è completata da un decreto dirigenziale emesso dal ministero della giustizia (D.Dirig. 28 settembre 2021), contenente delle **specifiche tecniche**. Tale decreto è stato successivamente integrato (dal DM Giust. 21 marzo 2023) con i riferimenti relativi:

- al contenuto della piattaforma telematica nazionale (art. 13 CCI);
- alla lista di controllo particolareggiata (art. 5 bis CCI);
- alle indicazioni per la redazione del piano di risanamento e alle modalità di esecuzione del test pratico;

– alla specifica formazione al possesso della quale è subordinata l'iscrizione degli esperti indipendenti.

Il decreto dirigenziale emesso dal ministero della giustizia in particolare **contiene**:

- test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online (sezione I);
- check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza (sezione II);
- protocollo di conduzione della composizione negoziata (sezione III);
- regole per la formazione degli esperti (sezione IV);
- piattaforma telematica nazionale (sezione V).

Sono poi previsti tre **allegati**: l'allegato 1 relativo alla formulazione delle proposte alle parti interessate; l'allegato 2 relativo alla istanza online; l'allegato 3 sulla dichiarazione di accettazione della nomina di esperto di composizione negoziata.

620

Altri documenti Il 4 novembre 2021, la fondazione dei commercialisti ha pubblicato un **documento di ricerca** in cui ha esaminato l'istituto della composizione negoziata e il ruolo del collegio sindacale (FNC doc. di ricerca 4 novembre 2021).

Il 29 dicembre 2021, il ministero della giustizia ha emanato una **circolare** con altri chiarimenti circa gli incarichi e le prestazioni professionali che consentono ai professionisti di iscriversi all'albo (ora «elenco») degli esperti indipendenti (Min. Giust. circ. 29 dicembre 2021).

Il 17 luglio 2023, il Cndcec ha pubblicato un **vademecum** che riguarda la composizione negoziata e il dialogo con i creditori finanziari nonché l'adeguatezza degli assetti organizzativi delle imprese nel CCI (Cndcec Vademecum PMI 17 luglio 2023).

Alla data del **1° febbraio 2024**, sono 1.205 le istanze di composizione negoziata presentate, per la maggiore in Lombardia, del Lazio, dell'Emilia-Romagna, del Veneto, della Toscana e della Puglia (circa il 73% del totale delle istanze) (dati Unioncamere).

622


NATURA DELLA PROCEDURA Questo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà è essenzialmente **negoziale** e **stragiudiziale** ed il coinvolgimento del giudice è necessario solo in casi specifici, ad esempio:

- per chiedere la concessione di misure protettive del patrimonio (v. n. 911 e s.);
- per contrarre finanziamenti prededucibili o cedere l'azienda, o un suo ramo, anche in funzionamento, senza trasferire i debiti inerenti all'azienda o al ramo d'azienda ceduti (v. n. 840 e s.);

La dottrina **esclude** che esso abbia natura di **procedura concorsuale** in quanto non ne presenta gli elementi caratteristici e indispensabili: manca una qualsiasi forma di interlocuzione con l'autorità pubblica, con finalità protettive nella fase iniziale e di controllo in quella finale; non c'è inoltre il coinvolgimento formale di tutti i creditori né una qualche forma di pubblicità della procedura (Ambrosini; Lamanna).

624

SCHEMA DELLA PROCEDURA Ecco come si sviluppa la fase iniziale della procedura.



A. Imprese interessate alla procedura

IMPRESSE CHE POSSONO ACCEDERE Possono accedere **alla procedura** di composizione negoziata:

- l'imprenditore commerciale e agricolo (art. 12 c. 1 CCI);
 - il gruppo di imprese (art. 25 c. 1 CCI), secondo la disciplina particolare esaminata al n. 1088 e s.;
 - l'impresa commerciale sotto-soglia, secondo la disciplina particolare esaminata al n. 1129 e s.
- Secondo la dottrina possono accedere alla composizione negoziata anche le **start-up innovative**, le **società pubbliche**, le società soggette a **LCA** (Di Marzio).

La legge esclude pertanto coloro che svolgono un'**attività professionale** (Lamanna).

Ala data del 1° febbraio 2024, su 1.205 aziende che hanno presentato istanza di composizione negoziata, 90 imprese appartengono a holding e 67 sono imprese sotto-soglia (dati Unioncamere).

629

Esclusioni Malgrado l'assenza di una espressa disposizione legislativa, si ritiene che non possano accedere alla procedura gli **imprenditori**:

- **non iscritti** nel registro delle imprese. Si desume questa conclusione dalla norma che prevede che alla piattaforma telematica nazionale possano accedere solo gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna CCIAA (art. 13 c. 1 CCI) e da quella che stabilisce che l'istanza di nomina dell'esperto, con cui inizia il procedimento, è presentata tramite la piattaforma telematica (art. 17 c. 1 CCI). Si deve quindi escludere l'accesso alla composizione negoziata alle società di fatto, che non sono iscritte, per definizione, nel registro delle imprese (Lamanna);
- che hanno già **cessato** la propria attività d'impresa, dal momento che si richiede tra i presupposti oggettivi la «ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa» (Lamanna; contrario: Di Marzio);
- **iscritti** al registro imprese ma la cui impresa **non** è stata **effettivamente esercitata** perché rimasta «sulla carta», nel senso che l'attività economica organizzata, svolta in maniera professionale e destinata alla produzione o scambio di beni o servizi (secondo l'art. 2082 c.c.), non si è mai fattivamente declinata (Trib. Larino 8 giugno 2023).

630

PRESUPPOSTI OGGETTIVI Non integrando una procedura concorsuale, la legge **non** prevede alcun **vaglio di ammissibilità** da parte dell'autorità giudiziaria. Nondimeno, ne definisce le **condizioni di accesso** individuando due presupposti oggettivi (art. 12 c. 1 CCI modif. dall'art. 5 c. 1 lett. a D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024), che esaminiamo di seguito. Questo vuol dire che il tribunale, ogni volta che è chiamato a pronunciarsi (ad esempio, ciò avviene in caso di richiesta di conferma delle misure protettive) non può prescindere da una previa deliberazione in merito alla sussistenza delle condizioni di accesso (Trib. Siracusa 14 settembre 2022).

La **dottrina** tuttavia dissente da questa interpretazione che non risponde affatto all'intenzione del legislatore, il quale non ha immaginato in alcun modo requisiti di accesso ma ha inteso prevedere da un lato le regole di gestione dell'impresa insolvente, qualunque sia il momento in cui l'insolvenza si manifesti e dall'altro che se emerge che l'insolvenza non è reversibile a dispetto delle trattative, l'esperto deve chiuderle e disporre l'archiviazione (Pagni).

631

Crisi, insolvenza o squilibrio patrimoniale o economico Dal 28 settembre 2024, il primo presupposto per accedere alla composizione negoziata è che il debitore si trovi in **una delle seguenti condizioni**:

- stato di crisi (v. n. 125 e s.);
- stato di insolvenza (v. n. 130 e s.)
- in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l'insolvenza.

Non si applica la norma che prevede la segnalazione al PM da parte dell'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento (ai sensi dell'art. 38 c. 2 CCI) (art. 12 c. 3 CCI modif. dall'art. 5 c. 1 lett. c D.Lgs. 136/2024).

La modifica apportata dal c.d. terzo correttivo pone fine al **contrasto giurisprudenziale** venutosi a creare, il quale vedeva contrapposti un primo orientamento, **minoritario**, che per «probabilità d'insolvenza» intendeva il «rischio di una futura insolvenza», in chiave quindi prospettica, che è incompatibile con una insolvenza attuale, anche se non accertata (Trib. Siracusa 14 settembre 2022, Trib. Bergamo 15 febbraio 2022) ad altro orientamento, **maggioritario** (e adottato poi dal correttivo), che riteneva incompatibile non lo stato di liquidazione societaria in sé e per sé considerato, ma la sussistenza di un'insolvenza irreversibile e l'assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all'impresa di restare sul mercato (in tal senso: App. Trieste 22 maggio 2024, Trib. Bologna 8 novembre 2022, Trib. Arezzo 16 aprile 2022, Trib. Bari 30 maggio 2024 ma anche il D.Dirig. 28 settembre 2021 integrato dal DM Giustizia 21 marzo 2023) propone la tesi favorevole all'accesso dell'impresa insolvente alla composizione negoziata.

SEZIONE 4

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

SOMMARIO

A. Presupposto del concordato semplificato	1279	C. Procedimento avanti al tribunale .	1300
B. Proposta e richiesta di omologazione	1283	D. Omologazione.....	1318
		E. Esecuzione.....	1340

1265 Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una procedura che fa seguito ad un tentativo di composizione negoziata quando uno dei qualunque degli esiti previsti dalla norma non sia risultato praticabile, anche se le trattative si sono svolte.

Il concordato semplificato è una **procedura** che rientra nell'alveo delle procedure concorsuali: si tratta di una forma di concordato preventivo per cessione dei beni (ossia di concordato liquidatorio) svincolata da quasi tutti i requisiti previsti per la procedura ordinaria. Essa si articola attraverso una procedura **semplificata**, diretta a ottenere una rapida liquidazione del patrimonio del debitore in stato di crisi o di insolvenza o di squilibrio economico e patrimoniale, per evitare che il ritardo possa aggravare il pregiudizio sofferto dai creditori. La semplificazione rispetto al concordato preventivo avviene attraverso l'eliminazione dei seguenti passaggi:

- la fase di ammissione;
- la nomina di un commissario giudiziale e del giudice delegato;
- il diritto al voto dei creditori: essi conservano solo la possibilità di opporsi all'omologazione;
- il vincolo di soddisfazione di almeno il 20% dei creditori;
- le attestazioni del professionista.

1267 Lo **scopo** della procedura è quello di evitare la liquidazione giudiziale dopo l'esperimento delle trattative e la verifica che non vi sono altre soluzioni possibili per il superamento dello stato di crisi e per la prosecuzione dell'attività (Cass. 12 aprile 2023 n. 9730).


Per **scelta redazionale**, questa procedura concorsuale è trattata nel titolo relativo agli strumenti di anticipazione della crisi in quanto è strettamente collegata alla composizione negoziata: ad è possibile accedere **solo successivamente** all'esito negativo della composizione negoziata.

1270 **DISCIPLINA** Dal 15 luglio 2022, la disciplina di questo concordato confluisce nel CCI (agli artt. 25 sexies e 25 septies CCI).

La disciplina è stata poi modificata dall'art. 6 D.Lgs. 136/2024 (c.d. terzo correttivo) e si applica dal 28 settembre 2024 alle procedure pendenti o instaurate successivamente a tale data (art. 56 c. 4 D.Lgs. 136/2024). In merito alle procedure pendenti, la legge precisa che sono fatti salvi gli atti compiuti prima del 28 settembre 2024 (non richiedendosene il rinnovo, la modifica o l'integrazione) nonché i provvedimenti adottati (art. 8 DL 178/2024 in attesa di conversione).


Secondo una prima interpretazione giurisprudenziale, la disciplina del CI si applica anche al ricorso per omologa di concordato semplificato presentato dopo l'entrata in vigore del CCI (nel caso concreto il 12 settembre 2022) che **segue una procedura di composizione negoziata** della crisi **presentata** invece in data **anteriore all'entrata in vigore del CCI**, ciò in quanto la composizione negoziata non può essere considerata "procedura" pendente alla data di entrata in vigore del CCI (Trib. Milano 16 settembre 2022).

SCHEMI Lo schema che segue riassume le **scelte** che l'imprenditore può fare **successivamente alla relazione finale** dell'esperto nella composizione negoziata.



1276

Lo schema che segue riassume le caratteristiche salienti della **procedura** di concordato semplificato.



A. Presupposti del concordato semplificato

1279

COMPOSIZIONE NEGOZIATA PREVENTIVA Il concordato semplificato è strumento particolarmente delicato che prescinde dalla volontà dei creditori e trova ragion d'essere in **funzione deflattiva e premiale** per l'imprenditore che ha previamente tentato senza esito favorevole la via della composizione negoziata.

L'accesso al concordato semplificato presuppone un **preventivo passaggio** dalla composizione negoziata della crisi.

1280

Relazione finale dell'esperto Per poter accedere al concordato semplificato l'esperto, nella relazione finale della composizione giudiziale, dal 28 settembre 2024, deve dichiarare che (art. 25 sexies c. 1 CCI modif. dall'art. 6 c. 1 lett. a D.Lgs. 136/2024):

1) le **trattative** si sono svolte secondo correttezza e buona fede, come approfondiamo al n. 1281;

2) **non** sono praticabili **altre soluzioni** previste dalla legge, esaminate al n. 1001 (previste dall'art. 23 c. 1 CCI), e n. 1011 lettera a e lettera b (previste dall'art. 23 c. 2 lett. a, b CCI). Ciò vuol dire che (Trib. Torino 4 gennaio 2024, Trib. Monza 17 aprile 2023):

– l'esperto deve avere già verificato l'inattuabilità di una delle soluzioni idonee a superare la crisi;

– il debitore si è effettivamente attivato per il perseguimento delle soluzioni alternative ed è resa nota ai creditori l'alternativa liquidatoria.

Il **tribunale deve verificare** non solo la formale esistenza delle dichiarazioni nella relazione dell'esperto ma anche l'attendibilità e ragionevolezza di tali dichiarazioni, con la conseguenza che la proposta è irrituale se le dichiarazioni sono **prive di motivazione** oppure corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione in atti (Trib. Monza 17 aprile 2023).

L'**assenza** di tale dichiarazione in merito alle trattative impedisce la presentazione della proposta di concordato semplificato e ogni ulteriore attività (App. Salerno 6 aprile 2023).

► **Precisazioni 1)** La **modifica** apportata dal c.d. terzo correttivo ha cancellato il passaggio relativo all'esito negativo della composizione negoziata al fine di evidenziare che, anche in caso di concordato semplificato, le trattative sono alla base della soluzione della crisi e sopperiscono alla mancanza di approvazione del concordato da parte dei creditori (così relaz. al D.Lgs. 136/2024).

2) Ad **esempio**, nella vigenza della disciplina antecedente al c.d. terzo correttivo, è stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato semplificato poiché risultava praticabile un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale (Trib. Bergamo 23 settembre 2022).

Trattative Nel corso della composizione negoziata tra le parti devono essere intercorse delle trattative. Questo vuol dire che le trattative sono state:

a) **effettivamente avviate**: il concordato semplificato non è esperibile quando le trattative non sono state nemmeno avviate in quanto l'esperto non ha ritenuto esistenti delle concrete prospettive di risanamento. In caso contrario si consentirebbe al debitore di abusare dell'istituto della composizione negoziata al solo fine di accedere al concordato semplificato, venendo così meno ogni logica premiale dell'istituto (Trib. Alessandria 22 novembre 2022; in tal senso anche Trib. Torino 4 gennaio 2024).

b) svolte con **buona fede e correttezza**: deve esserci stata una effettiva e completa interlocuzione tra le parti che consenta ai creditori di essere aggiornati tempestivamente dalla situazione economica e finanziaria del debitore (Trib. Torino 4 gennaio 2024). Va posta particolare attenzione al comportamento tenuto dallo stesso debitore (Trib. Monza 17 aprile 2023), che deve dimostrare di aver operato in buona fede (Trib. Avellino 3 ottobre 2023, che ha considerato legittimo il diniego di omologazione per aver il debitore omesso informazioni rilevanti, c.d. frode decettiva). In ogni caso, l'accesso deve essere consentito anche quando l'esito negativo della composizione negoziata è imputabile ad un comportamento irragionevolmente ostruzionistico dei creditori (Spataro);

Il requisito della **buona fede e correttezza** nello svolgimento delle trattative, è quindi **finalizzato** ad evitare condotte abusive, riservando l'accesso al concordato semplificato a quei casi in cui il rispetto della regolarità garantisce che non sia effettivamente praticabile una soluzione diversa da quella liquidatoria (App. Venezia 28 marzo 2024).

ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE L'accesso al concordato semplificato è riservata agli stessi soggetti che possono proporre l'istanza di composizione negoziata (v. n. 626 e s.). Tuttavia, la dottrina ritiene che l'iscrizione dell'impresa al registro delle imprese, che deve **permanere** anche nel momento in cui si presenta l'istanza di composizione negoziata, deve sopravvivere anche all'atto di presentazione del ricorso per il concordato semplificato (ai sensi dell'art. 25 sexies CCI) (Di Marzio).

B. Proposta e richiesta di omologazione

PROPOSTA DI CONCORDATO PER CESSIONE Dal 28 settembre 2024, verificati i presupposti esaminati al n. 1279 e s. e in assenza di proposizione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e insolvenza (di cui all'art. 40 CCI), anche con riserva di

deposito della proposta e del piano, **nel termine di 60 giorni successivi** alla comunicazione della relazione finale all'imprenditore (di cui all'art. 17 c. 8 CCI) l'**imprenditore**, se non ha scelto di presentare una domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (ai sensi dell'art. 40 CCI), può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni (c.d. concordato semplificato) (art. 25 sexies c. 1 primo periodo CCI sost. dall'art. 6 c. 1 lett. a D.Lgs. 136/2024).

Il **termine di 60 giorni** per la presentazione della proposta si considera un termine di decadenza (Lamanna, Di Marzio), il cui mancato rispetto comporta l'inammissibilità della proposta (Di Marzio) (in tal senso anche Trib. Pavia 8 luglio 2024).

Con la proposta di concordato semplificato o con domanda successiva, l'imprenditore può chiedere l'applicazione di **misure cautelari o protettive** (v. n. 2060).

- La **modifica** apportata dal c.d. terzo correttivo ha il duplice scopo di (così relaz. al D.Lgs. 136/2024):
- sottolineare il fatto che il concordato semplificato è ammissibile quando uno qualunque degli esiti previsti nella composizione negoziata non sia risultato praticabile pur se le trattative si sono svolte,
 - risolvere i dubbi interpretativi sorti circa la possibilità di richiedere misure protettive e cautelari nell'ambito del concordato semplificato.

1285

Trattamento dei creditori (art. 25 sexies c. 1 secondo periodo CCI modif. dall'art. 6 c. 1 lett. a D.Lgs. 136/2024) La proposta può prevedere la **suddivisione dei creditori in classi**.

La proposta non deve arrecare **pregiudizio** ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (ai sensi dell'art. 25 sexies c. 5 CCI); ciò vuol dire che la proposta non deve portare un danno per i creditori, ai quali deve essere garantito un trattamento economico almeno paritetico a quello di una liquidazione concorsuale, non essendo necessario che il concordato comporti un *quid pluris* (Trib. Treviso 3 ottobre 2023).

Dal 28 settembre 2024, la proposta può prevedere la **falcidia dei crediti prelatizi**, in particolare quelli privilegiati, compresi quelli dello Stato, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione (ai sensi dell'art. 84 c. 5 CCI; v. n. 4478).

Ai creditori si applica la seguente **regola distributiva** (App. Ancona 4 dicembre 2024):

- alle risorse finanziarie provenienti dal patrimonio assoggettato al concorso: si applica la *absolute priority rule* (APR) che consente la soddisfazione del creditore di grado successivo solo se è stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente;
- alle risorse provenienti da apporti di terzi estranei al patrimonio del debitore (c.d. finanza esterna): possono essere distribuite anche in deroga alle regole relative al concorso di creditori e cause di prelazione (ai sensi dell'art. 2741 c.c.).

➤ **Precisazioni 1)** La **modifica** apportata dal c.d. terzo correttivo **estende** al concordato semplificato il principio, già previsto per il concordato preventivo, della falcidia dei creditori prelatizi, contrapponendosi alla giurisprudenza antecedente che, in assenza di espresso richiamo normativo, considerava invece tale principio inapplicabile (Trib. Udine 30 novembre 2023) oppure applicabile secondo il principio per il quale il creditore privilegiato è pagato nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio; il resto del credito, come nella esecuzione individuale, declassa a chirografario (Trib. Ferrara 7 maggio 2024).

2) I creditori **non** sono chiamati ad esprimere il proprio **voto di adesione** alla proposta, ma possono solo opporsi all'omologazione. L'eventuale suddivisione dei creditori in classi può dunque dar luogo solo ad un trattamento differenziato dei creditori, ma non ad un'articolazione delle modalità di voto, né incide ai fini di un *quorum* per l'approvazione della proposta (Lamanna).

1287

Documenti da allegare La proposta di concordato semplificato deve essere presentata **unitamente** a (art. 25 sexies c. 1 primo periodo CCI sost. dall'art. 6 D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024):

A) un **piano** di liquidazione; tale piano deve chiaramente prevedere la tabella dei pagamenti che verranno effettuati con l'attivo ottenuto dalla liquidazione nel rispetto della *par condicio creditorum* (Trib. Ferrara 7 maggio 2024);

B) i **documenti** (indicati nell'art. 39 CCI) ed elencati al n. 1570.

Secondo la dottrina, alla proposta andrebbe allegata anche la **documentazione raccolta nel corso delle trattative** svoltesi durante la composizione negoziata (Di Marzio).

Non si richiede l'**attestazione** di un professionista, per garantire una maggiore speditezza delle forme, che devono tendere a una liquidazione efficiente e rapida.

SEZIONE 1

Piani attestati di risanamento

SOMMARIO

A. Presupposti	2435	C. Esecuzione ed effetti	2490
B. Piano	2450		

Il primo strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi è definito come «Piano attestato di risanamento».

L'imprenditore in stato di crisi o insolvenza può proporre un piano analitico di risanamento e di riequilibrio e sottoporlo ai propri creditori. Un professionista deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Gli effetti del piano sono quelli di esentare da revocatoria gli atti e i pagamenti esecutivi del piano.

Si tratta di una procedura privata, non concorsuale, in cui non si prevede l'intervento dell'autorità giudiziaria.

2420

DISCIPLINA Questo strumento ripropone la disciplina del precedente piano attestato di risanamento (contenuta nell'art. 67 c. 3 lett. d L.Fall.).

La disciplina è contenuta in **un solo articolo** (art. 56 CCI). La normativa è completata dalle norme dettata per l'azione revocatoria (art. 166 CCI) e per i piani attestati di risanamento di gruppo (art. 284 CCI).

La disciplina è stata recentemente modificata dal c.d. terzo correttivo e **si applica** ai procedimenti pendenti alla data del 28 settembre 2024 e a quelli instaurati o aperti successivamente (art. 56 c. 4 D.Lgs. 136/2024). In merito alle procedure pendenti, la legge precisa che sono fatti salvi gli atti compiuti prima del 28 settembre 2024 (non richiedendosene il rinnovo, la modifica o l'integrazione) nonché i provvedimenti adottati (art. 8 DL 178/2024 in attesa di conversione).

2425

Per **integrare** le indicazioni di legge con indicazioni pratiche, nel capitolo ci si avvale dei seguenti documenti:

– i «Principi per la redazione dei piani di risanamento» (citato come «**Principi per la redazione 2022**») relativi alla relazione dei professionisti, pubblicati a settembre 2017. Il documento approfondisce alcune questioni operative circa la redazione, i contenuti e la forma dei piani e la figura del professionista incaricato. I principi sono indicativi delle migliori tecniche di redazione dei piani;

– i «Principi di attestazione dei piani di risanamento» (citato come «**Principi di attestazione 2024**») relativi alla relazione dei professionisti, pubblicati a maggio 2024; il documento approfondisce i «Principi di attestazione 2020» che già contenevano le questioni operative legate al contenuto delle attestazioni e alla figura del professionista incaricato con le novità introdotte dal codice della crisi; tali principi, pur privi di efficacia normativa, sono un valido orientamento per valutare le qualità delle attestazioni (Trib. Genova 7 luglio 2014).

2426

A. Presupposti

CHI LO PUÒ PROPORRE Il codice testualmente prevede che il piano possa essere proposto da un **imprenditore** (art. 56 c. 1 CCI).

Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il COMI in Italia possono proporre dei piani attestati di gruppo con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti (art. 284 c. 5 CCI).

2435

2440

La legittimazione a proporre il piano spetta senza dubbio all'imprenditore **assoggettabile a liquidazione giudiziale**. L'effetto principale del piano è infatti quello di esentare gli atti, i contratti e i pagamenti esecutivi del piano stesso dalla revocatoria nella liquidazione giudiziale. **Tuttavia** si ritiene che il piano possa essere proposto anche dagli imprenditori commerciali **non soggetti** a liquidazione giudiziale in quanto sotto-soglia e dagli imprenditori non commerciali (esclusi comunque gli enti pubblici) i quali sono soggetti non alla liquidazione giudiziale, ma alla liquidazione controllata prevista in caso di sovraindebitamento. Questa conclusione si desume dal fatto che il CCI esenta gli atti, i pagamenti e i contratti esecutivi del piano non dalla sola revocatoria nella liquidazione giudiziale ma anche dalla revocatoria ordinaria: il piano conserva quindi una sua utilità anche per l'imprenditore assoggettabile a liquidazione controllata.

Dal 28 settembre 2024, sono legittimate anche le **start-up innovative** diverse dalle imprese minori, con domanda proposta esclusivamente dal debitore (ai sensi dell'art. 37 c. 1 CCI modif. dall'art. 11 c. 1 D.Lgs. 136/2024 che deroga a quanto previsto nell'art. 31 c. 1 DL 179/2012 conv. in L. 221/2012).

┆ In questo caso il contenuto del piano può applicarsi compatibilmente con lo statuto degli imprenditori non commerciali, che hanno ridotti obblighi, soprattutto in materia contabile.

2445

PRESUPPOSTO OGGETTIVO Secondo la espressione letterale del CCI l'imprenditore può versare in uno stato di **crisi** o di **insolvenza** (art. 56 c. 1 CCI).

In realtà si ritiene che la crisi debba essere il presupposto oggettivo per poter promuovere il rimedio. Si deve infatti evitare il rischio che tale piano, mediante l'esenzione da revocatoria, possa servire al debitore e ai creditori più forti per alterare, in futuro, la *par condicio creditorum*, a scapito delle categorie di creditori più deboli (Lamanna).

┆ Un piano redatto in mancanza di una situazione di crisi non può garantire in caso di successiva liquidazione giudiziale l'esenzione da revocatoria.

B. Piano

2450

ELABORAZIONE DEL PIANO Dal 28 settembre 2024, l'imprenditore in crisi o insolvente può predisporre un piano **rivolto ai creditori**, che appaia idoneo a (art. 56 c. 1 CCI modif. dall'art. 15 c. 1 lett. a D.Lgs. 136/2024):

- a) consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;
- b) assicurare il riequilibrio della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria.

2455

Il **piano** consiste in un documento **unilaterale** di programmazione aziendale, in linea con le previsioni del codice civile (artt. 2381 c. 3 e 2364 c. 1 c.c.) che configurano i piani come strumenti strategici, industriali e finanziari di programmazione della vita d'impresa, elaborati sotto la responsabilità degli amministratori (anche se eventualmente soggetti ad approvazione assembleare).

A tale piano sono **connessi** degli accordi, delle intese e degli atti (unilaterali) che sono **esecutivi** delle sue previsioni (sono quelli esaminati al n. 2490 e s.). L'istituto in esame ha **natura** negoziale e rientra tra gli strumenti negoziali di risoluzione della crisi o dell'insolvenza proprio in quanto prevede questi accordi.

2460

Pur essendo un documento predisposto unilateralmente dal debitore il piano dev'essere «**rivolto ai creditori**».

Non si ritiene un accordo con i creditori: non si può cioè qualificare come proposta di accordo bilaterale con un creditore, né come accordo plurilaterale con tutti i creditori. Essendo però «rivolto» ossia indirizzato ai creditori esso dev'essere oggetto di una comunicazione o di informativa ad essi (c.d. disclosure). Ciò consente ai singoli creditori (se lo vogliono) di valutare in che modo il debitore intende risanare la sua situazione, valutando se la propria posizione creditoria non sia stata pregiudicata rispetto alle altre, e per consentire a ciascuno di esprimere il proprio consenso sull'accordo attuativo che lo riguarderà direttamente.

Non è invece richiesto che il creditore approvi il piano, né che lo sottoscriva, né che lo valuti sovrapponendo la sua valutazione all'attestazione dell'esperto.

Dal comma che definisce il contenuto del piano (si veda il paragrafo che segue) è evidente che il piano contiene solo elementi di carattere non negoziale. Non vi sono ricompresi i contenuti di singoli accordi attuativi, né si prevede un procedimento di proposta e accettazione tipico del perfezionamento dei contratti, e nemmeno l'impegno che caratterizza la proposta unilaterale ferma o irrevocabile.

DATA E FORMA DEL PIANO Dal 28 settembre 2024, il piano deve avere data certa (art. 56 c. 2 CCI sost. dall'art. 15 c. 1 lett. b D.Lgs. 136/2024).

Deve anche avere forma scritta, sebbene la norma non indichi espressamente tale requisito, nonostante la prescrizione della legge delega (art. 5 L. 155/2017), in quanto il codice impone il contenuto complesso esaminato di seguito e la possibile pubblicazione nel registro delle imprese.

CONTENUTO DEL PIANO Dal 28 settembre 2024, il piano deve contenere gli elementi indicati nella tabella che segue. Si tratta di un contenuto minimo obbligatorio del piano, che lascia però all'imprenditore la possibilità di inserire ulteriori elementi (come osserva la Relaz. al CCI).

Contenuto obbligatorio	art. 56 c. 2 CCI modif. dall'art. 15 c. 1 lett. b D.Lgs. 136/2024
– indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate – attività e passività del debitore al momento della presentazione del piano – descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori	lett. a
– descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova	lett. b
strategie d'intervento (1)	lett. c
– elenco dei creditori – ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative – elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti (2)	lett. d
apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano (3)	lett. e
– tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione – iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati	lett. f (4)
– piano industriale – evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario – tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria	lett. g (5)
– analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente	lett. d-bis
(1) Devono essere manifestati con chiarezza i capitali del processo di risanamento aziendale, le strategie di turnaround e gli interventi da compiere nelle diverse aree operative dell'impresa. Tipicamente esistono tre fasi : – la prima fase riguarda gli interventi di stabilizzazione immediata; – la seconda fase gli interventi funzionali al risanamento; – la terza fase riguarda l'andamento a regime dell'impresa nel quadro del rinnovato equilibrio economico-finanziario (Pagliughi, Buzzelli).	
(2) I creditori potranno rendersi conto del trattamento loro riservato dal debitore, confrontarlo con il trattamento riservato agli altri e verificare che tali proposte siano accompagnate da serie garanzie, in particolare in relazione all'esistenza di risorse tali da assicurare anche il pagamento integrale e puntuale (alla scadenza) dei creditori estranei (Lamanna).	
(3) Questi finanziamenti beneficiano dell'esenzione da revocatoria in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale, ma non sono assistiti dalla prededucibilità.	
(4) Tale disposizione normativizza la prassi, ormai invalsa soprattutto in ambito finanziario/bancario, intesa a fissare «covenants», ossia clausole di allarme che legittimano i creditori a porre in essere azioni volte alla salvaguardia dei propri interessi in presenza di scostamenti dalle previsioni contrattuali originarie (Lamanna).	
(5) Ciò rende più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna (così la Relaz. al D.Lgs. 147/2020).	

Se, come si ammette, anche l'imprenditore assoggettabile a liquidazione controllata in caso di sovraindebitamento può proporre tale piano, le prescrizioni di contenuto possono applicarsi

2465

2468

2470

compatibilmente con gli obblighi di minor rilievo che hanno gli imprenditori non commerciali, soprattutto in materia di contabilità.

2472

PRINCIPI GENERALI PER LA REDAZIONE I «Principi generali per la redazione del piano di risanamento» elencano le caratteristiche fondamentali del piano. In particolare deve essere:

– **tempestivo** in relazione alla gravità della crisi. Un piano redatto e comunicato tempestivamente presuppone un monitoraggio e un atteggiamento consapevole del management, finalizzato a rimuovere le cause della crisi prima che assumano intensità tale da non rendere attuabile il risanamento. La maggiore tempestività permette di ampliare le opzioni di risanamento e di avere maggiore potere contrattuale con i soggetti coinvolti (par. 2.1.2 Principi per la redazione 2022);

– **sistematico**: deve descrivere la situazione attuale e quella obiettiva al termine del piano, con riferimento all'azienda nel suo complesso e nelle sue principali aree di attività, ai processi operativi più significativi, alla struttura organizzativa e manageriale, alle risorse disponibili e alle obbligazioni assunte. Anche quando la strategia di risanamento si concentri su alcune aree di attività, è opportuno che il piano evidenzii i riflessi sull'intera azienda (par. 2.2.1 Principi per la redazione 2022);

– **coerente**: basarsi su un sistema di ipotesi logicamente connesse. La coerenza costituisce un presupposto dell'attendibilità. I nessi causali che legano le variabili tecnico-operative con quelle economiche, finanziarie e patrimoniali devono essere evidenziati e devono essere coerenti tra loro (par. 2.2.2 Principi per la redazione 2022); ad **esempio** il piano non è coerente se propone una strategia di crescita senza specificare le attività tramite le quali tale sviluppo possa verificarsi;

– **attendibile**: l'andamento ipotizzato dev'essere ragionevole e dimostrabile. Assume rilevanza anche il «track record» degli estensori del piano e di chi dovrà curarne l'applicazione, inteso come capacità dimostrata in passato di conseguire gli obiettivi (par. 2.2.4 Principi per la redazione 2022).

Il piano deve evidenziare la **possibilità di raggiungere** un equilibrio finanziario, economico e patrimoniale sostenibile. A tal fine, merita particolare attenzione il fatto che a regime vi sia la capacità di conseguire flussi di cassa operativi, al netto di quanto occorrente per permettere gli investimenti di mantenimento e per l'assolvimento delle imposte sul reddito, atti ad assicurare il servizio del debito. In tali situazioni, l'obiettivo del risanamento aziendale può dirsi raggiunto (par. 2.2.5 Principi per la redazione 2022).

2475

A parte il contenuto minimo obbligatorio che si richiede al piano attestato di risanamento, v. n. 2468 e s., non esistono regole precise circa il contenuto concreto del piano il quale può quindi prevedere misure molto diverse, che ricalcano i metodi usualmente utilizzati nei casi di soluzione stragiudiziale della crisi. Tutte le **soluzioni** proposte devono essere **attuabili**, ossia essere concretamente realizzabili, alla luce delle reali condizioni dell'impresa e della concreta volontà dei soggetti coinvolti di portarla al risanamento. Tale caratteristica viene attestata in seguito dalla relazione del professionista.

Il piano può essere redatto e predisposto solo dopo aver individuato nel dettaglio le cause della crisi. Esso costituisce il documento in cui vengono indicate le soluzioni operative che l'imprenditore intende adottare per ottenere il risanamento dell'esposizione debitoria e il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Il piano di risanamento può prevedere la **continuazione diretta dell'attività** imprenditoriale o **l'affidamento** a un terzo, mediante cessione dell'intero complesso aziendale o di rami d'azienda oppure la cessione dei beni ai creditori o a loro mandatari.

SEZIONE 4

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

SOMMARIO

A. Proposta di PRO.....	2910	D. Transazione fiscale e previdenziale.....	2934
B. Domanda di accesso	2914	E. Omologazione del piano	2938
C. votazione della proposta	2928		

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (in dottrina chiamato, per brevità, con l'acronimo **PRO**, che useremo di seguito), consente ad un **imprenditore** in stato di crisi o di insolvenza di ottenere l'esdebitazione, prevedendo di soddisfare i creditori suddividendoli in classi e distribuendo il valore ricavato da piano, anche in deroga ai vincoli di distribuzione previsti per le procedure concorsuali, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi.

DISCIPLINA Il PRO è regolato da tre articoli (artt. 64 bis-64 quater CCI), tale disciplina è collocata nella Parte Prima del CCI, nel Titolo IV, nel Capo I-bis dedicato appunto al «Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione».

Si dà così attuazione alla disciplina europea (in particolare all'art. 11 par. 1 Dir. UE 2019/1023 rubricato come «**ristrutturazione trasversale** dei debiti»).

Oltre alle due norme sopra indicate che sono esaminate di seguito, il CCI prevede l'**applicazione al piano** di ristrutturazione soggetto a omologazione, in quanto compatibili, anche ai fini della mancata approvazione di tutte le classi (ai sensi dell'art. 64 ter CCI), di molte delle norme dettate dal CCI per il concordato preventivo e della liquidazione giudiziale; si tratta in particolare (come prescritto dall'art. 64 bis c. 9 CCI modif. dall'art. 17 c. 1 lett. d D.Lgs. 136/2024):

- degli artt. 48 c. 1, 2 e 3, 87 c. 1 e 2, 89, 91, 92, 93, 94 bis, 95, 97, 98, 99, 101 e 102 CCI;
- delle disposizioni relative ai provvedimenti immediati (di cui sezione IV) e alla omologazione (di cui alla sezione VI) contenute nel Capo III (concordato preventivo) del Titolo IV del CCI e di cui al capo I (regolazione della crisi e insolvenza di gruppo) del titolo VI (gruppi d'impresa) del presente codice, ad **eccezione** delle disposizioni inerenti al giudizio di omologazione e alla liquidazione nel concordato in continuità (ossia gli artt. 112 e 114 bis CCI).

Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli artt. 51, 52 e 53 CCI.

La disciplina è stata recentemente modificata dal c.d. terzo correttivo e **si applica** ai procedimenti pendenti alla data del 28 settembre 2024 e a quelli instaurati o aperti successivamente, ad eccezione delle norme riguardanti la transazione fiscale e previdenziale (art. 56 c. 3 e 4 D.Lgs. 136/2024). In merito alle procedure pendenti, la legge precisa che sono fatti salvi gli atti compiuti prima del 28 settembre 2024 (non richiedendosene il rinnovo, la modifica o l'integrazione) nonché i provvedimenti adottati (art. 8 DL 178/2024 in attesa di conversione).

Le **modifiche** ad opera del c.d. terzo correttivo hanno puntualizzato la disciplina applicabile al PRO nei termini che seguono (così relaz. al D.Lgs. 136/2024):

- **eliminazione del riferimento** all'art. 90 CCI, che disciplina le proposte concorrenti nell'ambito del concordato preventivo, risultato erroneo in considerazione delle peculiarità del PRO quale strumento utilizzabile dal solo debitore per il quale dunque non possono essere ammesse proposte di piano presentate da terzi;
- **modifica del richiamo** delle disposizioni del concordato preventivo applicabili nei casi in cui vi siano operazioni di liquidazione da porre in essere in esecuzione del piano o per il buon esito della ristrutturazione. Conseguentemente, il richiamo all'art. 114 CCI (che ha fatto dubitare della natura del PRO e sulla possibilità di utilizzarlo anche con finalità meramente liquidatorie) è stato sostituito dal richiamo all'art. 114 bis CCI, contenente disposizioni applicabili alla liquidazione di beni nell'ambito del concordato in continuità aziendale;

2905

2906

2908

– **inserimento di un ultimo periodo** che, in conseguenza dell'eliminazione del richiamo all'art. 96 CCI, specifica gli effetti prodotti dalla domanda di omologazione del PRO in maniera più puntuale e compatibile con la sua natura di strumento che non richiede il rispetto delle cause legittime di prelazione. Tale richiamo non era quindi del tutto corretto in quanto veniva richiamato anche l'art. 153 CCI e quindi la disciplina del concorso dei creditori sul patrimonio dell'impresa, con tutti i vincoli, collegati al necessario rispetto della *par condicio creditorum*.

A. Proposta di PRO

2910 SOGGETTO LEGITTIMATO La proposta di un PRO può essere effettuata dall'imprenditore commerciale che presenta entrambe le seguenti caratteristiche (art. 64 bis c. 1 CCI):

- che **non dimostra** il possesso congiunto dei requisiti precisati dal codice per l'impresa minore (specificati all'art. 2 c. 1 lett. d CCI) ed esaminati al n. 140;
- che si trova in **stato** di crisi o di insolvenza.

Dal 28 settembre 2024, possono accedere al PRO anche le **start-up innovative** (art. 2 c. 1 lett. c CCI) con domanda proposta esclusivamente dal debitore (ai sensi dell'art. 37 c. 1 CCI modif. dall'art. 11 c. 1 D.Lgs. 136/2024 che deroga a quanto previsto nell'art. 31 c. 1 DL 179/2012 conv. in L. 221/2012).

Sono pertanto **esclusi** dal novero dei soggetti che possono presentare un PRO:

- l'imprenditore non commerciale o agricolo;
- l'imprenditore minore.

2911 CONTENUTO DELLA PROPOSTA La proposta di PRO è presentata ai creditori e contiene un **piano** nel quale si prevede il soddisfacimento dei creditori, **previa** suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, **anche in deroga** alle seguenti disposizioni (art. 64 bis c. 1 primo periodo CCI):

- i **vincoli di distribuzione** previsti per le procedure concorsuali (derogando ad alcune norme preconcettive del codice civile relative alla responsabilità patrimoniale, ai sensi dell'art. 2740 c.c. e al concorso di creditori e cause di prelazione, ai sensi dell'art. 2741 c.c.); così facendo, il debitore può conservare una parte dei suoi beni, senza necessità di destinarli tutti ai creditori: il valore generato dal piano e da distribuire dipende da una decisione del tutto libera del debitore (Lamanna);

- la **graduazione** delle cause legittime di **prelazione**. Così il debitore può sottrarsi al rigido rispetto della *par condicio*.

Il codice non determina né i **tempi** né le **modalità** di soddisfazione ad **eccezione** dei crediti per le retribuzioni dei **lavoratori**, assistiti in quanto tali dal privilegio di legge (ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 c.c.), che sono soddisfatti in denaro integralmente entro 30 giorni dall'omologazione (art. 64 bis c. 1 secondo periodo CCI).

Il **valore generato dal piano** è distribuito a condizione che la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi (art. 64 bis c. 1 primo periodo CCI).

2912 Caso particolare: trasferimento dell'azienda (art. 64 bis c. 9 bis CCI intr. dall'art. 17 c. 1 lett. d D.Lgs. 136/2024) Dal 28 settembre 2024, su richiesta dell'imprenditore, il tribunale **può autorizzare** a trasferire in qualunque **forma** l'azienda o uno o più suoi rami, senza che l'acquirente risponda dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori (non si applicano gli effetti dell'art. 2560 c. 2 c.c.), se sono presenti tutte le seguenti **condizioni**:

- il piano prevede, anche prima dell'omologazione, il trasferimento a qualunque titolo dell'azienda o di uno o più rami;
- è stata verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori.

Il tribunale, detta le **misure** ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti. Il tribunale verifica altresì il rispetto del **principio di competitività** nella selezione dell'acquirente.

La **nuova norma** introdotta dal c.d. terzo correttivo ha lo **scopo** di agevolare la continuità aziendale e l'efficacia del PRO. Come già previsto in altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, il tribunale può autorizzare il trasferimento dell'azienda prima dell'omologazione previa verifica della sua funzionalità rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori, dettando tutte le misure ritenute opportune al fine di tutelare le istanze delle altre parti eventualmente coinvolte (Cosi' relaz. al D.Lgs. 136/2024).

Dal 28 settembre 2024, resta in ogni caso fermo il mantenimento dei **diritti dei lavoratori** dell'azienda trasferita (ai sensi dell'art. 2112 c.c.) (art. 64 bis c. 9 bis CCI intr. dall'art. 17 c. 1 lett. d D.Lgs. 136/2024).

Inoltre, ai **rapporti di lavoro** si applicano, in presenza dei relativi presupposti, le disposizioni vigenti (ai sensi dell'art. 47 L. 428/90 e art. 11 DL 145/2013 conv. in L. 9/2014 richiamati dall'art. 191 CCI modif. dall'art. 32 c. 4 D.Lgs. 136/2024).

B. Domanda di accesso

COME SI PRESENTA La domanda di accesso al PRO è presentata con **ricorso** secondo le modalità della procedura unica esaminata al n. 1525 e s. (ai sensi dell'art. 40 CCI). Unitamente al ricorso, il debitore **deposita**:

- la proposta;
- il piano;
- la documentazione indicata al n. 1570 (corrispondente all'art. 39 c. 1 e 2 CCI). Ad **eccezione** del caso in cui il ricorso contiene la richiesta di accesso con riserva di presentare la documentazione completa (ai sensi dell'art. 44 c. 1 lett. a CCI), secondo quanto esaminato al n. 1685 e s.

ATTESTAZIONE Un **professionista indipendente** attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (art. 64 bis c. 3 CCI).

EFFETTI DELLA DOMANDA Alla domanda di accesso al PRO si applicano gli effetti della domanda di accesso al concordato preventivo (indicati all'art. 46 c. 4 e 5 CCI richiamato dall'art. 64 bis c. 2 CCI): v. n. 4953.

Dal 28 settembre 2024, dalla presentazione della domanda unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione (prevista dall'art. 39 c. 3 CCI) si applicano le disposizioni (art. 64 bis c. 9 CCI modif. dall'art. 17 c. 1 lett. d D.Lgs. 136/2024):

- sugli effetti delle trascrizioni e iscrizioni (degli artt. 145 CCI);
- sui crediti, rendite, compensazioni e coobligati o fideiussori (da art. 154 a art. 162 CCI).

GESTIONE DELL'IMPRESA **Dalla data** della presentazione della domanda **e fino** all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale, secondo quanto precisato al paragrafo che segue. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente **interesse** dei creditori (art. 64 bis c. 5 CCI).

Analogamente a quanto previsto per il piano attestato di risanamento e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti si stabilisce anche qui l'assenza di spopolamento in capo all'imprenditore.

L'imprenditore **informa** preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di **straordinaria amministrazione** nonché dell'esecuzione di **pagamenti** che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione (art. 64 bis c. 6 primo periodo CCI).

Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto possa **arrecare pregiudizio** ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e (quando presente) all'organo di controllo (art. 64 bis c. 6 secondo periodo CCI).

Se, **nonostante** la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale per prendere i provvedimenti (previsti dall'art. 106 CCI) in tema di compimento di atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale (art. 64 bis c. 6 terzo periodo CCI). Non è previsto, dunque, né alcun mezzo per impedire concretamente e preventivamente il compimento dell'atto o del pagamento pregiudizievole/incoerenti, né che l'atto o il pagamento compiuti nonostante il dissenso del commissario siano inefficaci o invalidi (Lamanna).

2913

2914

2915

2917

2920

2922

La giurisprudenza evidenzia come, nella fase ante omologa del PRO, è necessario che le **vendite** siano tuttavia effettuate nel rispetto delle **procedure competitive** sulla scorta di un duplice rilievo (Trib. Modena 24 ottobre 2023):

- il richiamo all'art. 84 c. 4 CCI (v. n. 4474), che ha senso solo se si ipotizza la necessità della competizione;
- nel periodo anteriore alla omologa non vi può naturalmente essere certezza di un «esito fausto» del PRO portando così ad una conversione in concordato preventivo ove è necessaria la competitività delle vendite (ai sensi dell'art. 144 CCI).

2926

PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale, valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, pronuncia **decreto** (di apertura della procedura) con il quale (art. 64 bis c. 4 CCI modif. dall'art. 17 c. 1 lett. b 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024):

1) nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;

2) adotta i seguenti provvedimenti (ai sensi del richiamato art. 47 c. 2 lett. c e d CCI):

- stabilisce la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori;
- fissa un termine perentorio, non superiore a 15 giorni, entro il quale il debitore deve depositare la somma che sia determinata dal tribunale, ulteriore rispetto a quella versata in caso di domanda con riserva, pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura o la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese.

Il tribunale **si limita a valutare** se il ricorso è stato presentato con il contenuto e la forma prescritti dalla legge e se l'esperto ha espresso il suo parere sulla fattibilità in modo formalmente corretto. Egli **non può** quindi svolgere una indagine ampia in merito all'ammissibilità della proposta o alla fattibilità del piano né sindacare in merito alla valutazione dell'esperto. Tuttavia, è possibile che il tribunale, anche in assenza di uno specifico richiamo all'art. 47 c. 4 CCI, assegni un ulteriore termine di grazia al debitore finalizzato ad integrare il piano quando, nell'ottica dell'omologazione del PRO, l'arresto immediato della procedura sarebbe da ritenersi iniquo e inopportuno in particolare per la tutela dei diritti dei creditori (Trib. Modena 26 luglio 2023).

► **Precisazioni 1)** La **modifica** ad opera del terzo correttivo elimina l'aggettivo «mera», riferita alla ritualità della proposta, in ragione dei dubbi sorti sul suo contenuto pratico, considerato che, da un lato, l'accertamento sulla ritualità rappresenta una verifica sulla legalità della procedura rispetto alla quale l'aggettivo in questione non alleggerisce alcunché e che, dall'altro lato, altre disposizioni del Codice che prevedono il medesimo controllo da parte del tribunale non lo contengono (così relaz. al D.Lgs. 136/2024).

2) Il primo decreto di ammissione al PRO è stato emanato dal tribunale di Vicenza dopo attenta valutazione della documentazione (prescritta dall'art. 64 bis c. 2 CCI), della relazione del professionista indipendente attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, infine, della corretta formazione delle classi proposta dalla ricorrente (Trib. Vicenza 9 febbraio 2023).

OMISSIS

INDICI

SOMMARIO

Indice per articolo del codice
della crisi d'impresa e dell'in-
solvenza **pag. 1453**

Indice per articolo della legge
fallimentare **pag. 1463**
Indice analitico..... **pag. 1471**

Indice per articolo del codice della crisi

articolo CCI	Oggetto	v. n.
1	Ambito di applicazione	103 e s.
2	Definizioni	120 e s.
3	Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa	530 e s.
4	Doveri delle parti	292 e s.
5	Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie	308 e s.
5 bis	Pubblicazione delle informazioni, del test pratico e della lista di controllo	327
6	Prevedibilità dei crediti	330
7	Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza	360
8	Durata massima delle misure protettive	368
9	Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale	373
10	Comunicazioni telematiche	380
11	Attribuzione della giurisdizione	1410 e s.
12	Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa	630 e s.
13	Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto	643 e s.
14	Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati	716 e s.
15	Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori	726
16	Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti	661 e s.
17	Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento	731 e s.
18	Misure protettive	911 e s.
19	Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari	928 e s.
20	Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile	738 e s.
21	Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative	819 e s.
22	Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti	840 e s.
23	Conclusione delle trattative	995 e s.
24	Conservazione degli effetti	867
25	Condizione delle trattative in caso di gruppo di imprese	1088 e s.
25 bis	Misure premiali	1170 e s.
25 ter	Compenso dell'esperto	691 e s.
25 quater	Imprese sotto soglia	1129 e s.
25 quinquies	Limiti di accesso alla composizione negoziata	636
25 sexies	Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio	1265 e s.
25 septies	Disciplina della liquidazione del patrimonio	1335 e s.
25 octies	Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale	598
25 novies	Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati	602
25 decies	Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari	609
25 undecies	Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici	611
26	Giurisdizione italiana	1417 e s.
27	Competenza per materia e per territorio	1440

articolo CCI	Oggetto	v. n.
28	Trasferimento del centro degli interessi principali	1450
29	Incompetenza	1460 e s.
30	Conflitto positivo di competenza	1468 e s.
31	Salvezza degli effetti	1476
32	Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione	1482 e s.
33	Cessazione dell'attività	1500 e s.
34	Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto	1510
35	Morte del debitore	1515
36	Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva	1518
37	Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale	1545
38	Iniziativa del PM	1550
39	Obblighi del debitore che chiede l'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva o a una procedura di insolvenza	1565 e s.
40	Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale	1610 e s.
41	Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale	5932 e s.
42	Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo	5944 e s.
43	Rinuncia alla domanda	1670 e s.
44	Concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva	1685 e s.
45	Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini	1745 e s.
46	Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo	4951 e s.
47	Apertura del concordato preventivo	5274 e s.
48	Omologazione	5500 e s.
49	Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale	5950 e s.
50	Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale	5958 e s.
51	Impugnazioni	1975 e s.
52	Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi	2025 e s.
53	Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione	2032 e s.
54	Misure cautelari e protettive	2060 e s.
55	Procedimento	2155 e s.
56	Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento	2435 e s.
57	Accordi di ristrutturazione dei debiti	2550 e s.
58	Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano	2655 e s.
59	Coobbligati e soci illimitatamente responsabili	2642 e s.
60	Accordi di ristrutturazione agevolati	2660 e s.
61	Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	2675 e s.
62	Convenzione di moratoria	2810 e s.
63	Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi	2730 e s.
64	Effetti degli accordi di ristrutturazione sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive	2625 e s.
64 bis	Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	2905 e s.
64 ter	Mancata approvazione di tutte le classi	2933
64 quater	Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo	2933

articolo CCI	Oggetto	v. n.
65	Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	2950 e s.
66	Procedure familiari	2985 e s.
67	Procedura di ristrutturazione dei debiti	3020 e s.
68	Presentazione della domanda e attività dell'OCC	3040 e s.
69	Condizioni soggettive ostative	3030
70	Apertura e omologazione del piano	3135 e s.
71	Esecuzione del piano	3240
72	Revoca della sentenza di omologazione	3285 e s.
73	Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione	3300 e s.
74	Proposta di concordato minore	3325 e s.
75	Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati: – c. 1: allegati – c. 2: crediti privilegiati – c. 3: mutuo con garanzia reale	– 3395 – 3376 – 3374
76	Presentazione della domanda e attività dell'OCC	3405 e s.
77	Inammissibilità della domanda di concordato minore	3420
78	Procedimento	3440 e s.
79	Maggioranza per l'approvazione del concordato minore	3520 e s.
80	Omologazione del concordato minore	3565 e s.
81	Esecuzione del concordato minore	3595 e s.
82	Revoca della sentenza di omologazione	3625 e s.
83	Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca della sentenza di omologazione	3650
84	Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano	4435
85	Suddivisione dei creditori in classi	4511 e s.
86	Moratoria nel concordato in continuità	4468 e s.
87	Contenuto del piano di concordato	4485 e s.
88	Trattamento dei crediti tributari e contributivi	4720 e s.
89	Riduzione o perdita del capitale della società in crisi	4980 e s.
90	Proposte concorrenti	4486 e s.
91	Offerte concorrenti	4845 e s.
92	Commissario giudiziale	4880 e s.
93	Pubblicità del decreto	4900
93 bis	Reclami	2056 e s.
94	Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni	4950 e s.
94 bis	Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale	5065
95	Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni	5090 e s.
96	Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo	4975
97	Contratti pendenti	4991 e s.
98	Predeuzione nel concordato preventivo	5130
99	Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo	5155 e s.
	<i>OMISSIS</i>	

Indice analitico

A

ABITAZIONE

Casa del fallito: 22343 (in generale), 24730 e s. (vendita)

Casa del debitore in liquidazione giudiziale (nel CCI): 6545 (in generale), 6793 (preliminare di vendita)

ABRASIONE: 22747 (nel registro del fallimento)

ABUSO

D'ufficio: 22083 (reato del curatore: nella LF), 9492 (reato del curatore: nel CCI)

Del diritto (doveri del debitore nel CCI): 294

ACCANTONAMENTO

Nel fallimento: 25912 e s. (disciplina generale), 26104 (distribuzione nel riparto finale)

Nella liquidazione giudiziale (nel CCI): 7705 e s. (disciplina generale), 7821 (distribuzione nel riparto finale)

ACCERTAMENTO

Del passivo nel fallimento:

Disciplina generale: 25050 e s.

Rapporti con la revocatoria fallimentare: 24390 e s.

Del passivo nell'amministrazione straordinaria: 28833 e s.

Del passivo nella liquidazione giudiziale: 7337 e s.

Dell'insolvenza:

Nel fallimento: 21620

Nella LCA: 27022 e s. (nel fallimento), 9016 e s. (nel CCI)

Azione giudiziale dei creditori:

Fallimento: 23953 e s. (disciplina generale)

Concordato preventivo: 11162 e s. (disciplina generale)

ACCETTAZIONE

Della nomina:

Curatore: 21963 (nel fallimento), 6113 (nella liquidazione giudiziale)

Commissario giudiziale nel concordato preventivo: 11408 (nella LF), 4883 (nel CCI)

Commissario liquidatore della LCA: 27036 (nella LF)

Di retribuzione non dovuta: 28141 e s. (reato del curatore fallimentare)

ACCOLLO

Modalità nel concordato preventivo: 11106 (nella LF)

Dei debiti dell'azienda fallita: 25790 (mezzo di pagamento dell'azienda ceduta o di un suo ramo)

ACCOMANDANTE

Estensione del fallimento della società: 22471

Responsabilità penale: 27837

ACCOMANDATARIO

Estensione del fallimento societario: 22463 e s. (SAS), 22471 (accomandatario di fatto)

Responsabilità penale: 27837

ACCONTO

Sulle spese nel concordato preventivo: 11243 (nella LF)

Nel fallimento: 22042 e s. (sul compenso del curatore)

Nella LCA: 27172 (sul riparto dell'attivo)

Nell'amministrazione straordinaria: 28907 (sul riparto dell'attivo)

Nella liquidazione giudiziale (nel CCI): 6305 (sul compenso del curatore)

ACCORDO

Di ristrutturazione dei debiti (nella LF):

Disciplina generale: 10610 e s.

Transazione fiscale: 17569 (regole particolari)

Adempimenti fiscali: 28362 e s.

Adempimenti contabili: 28485 e s.

Di ristrutturazione dei debiti (nel CCI):

Disciplina generale: 2530 e s. (ordinari, agevolati ad efficacia estesa)

Transazione fiscale e contributiva: 2730 e s.

Relativo al gruppo di imprese: 8435 e s. (disciplina particolare)

ACCREDITO: 23156 (sul conto corrente nel corso del fallimento)

ACQUIESCENZA: 22012 (alla lite da parte del curatore)

ACQUISIZIONE

Di beni del fallito: 28116 e s. (reato fallimentare)

ACQUISTO: vedi Compratore

ADDIZIONI

Sul bene da restituire a seguito di revocatoria fallimentare: 24292

AFFINI

Del fallito:

Nomina a curatore: 21956

Voto sulla proposta di concordato fallimentare: 26422

Del debitore nel concordato preventivo:

Nella LF: 11313 (esclusione dal voto)

Nel CCI: 5439 (esclusione dal voto e dalle maggioranze)

AFFITTO

Di azienda:

Nel concordato preventivo con continuità: 11040 e s.

Nel fallimento: 22976 e s.

Nella liquidazione giudiziale: 7035 e s. (nel CCI)

Contratto nel fallimento:

Scelta dell'affittuario dell'impresa fallita: 22983

Contratto in corso: 23094 e s. (affitto d'azienda)

Revocatoria fallimentare: 24717 (per sproporzione tra prestazioni), 24728 (come contratto normale)

Contratto nella liquidazione giudiziale (nel CCI): 6873 e s. (contratto in corso)

AGENTE

Credito privilegiato: 7748

Esercizio dell'attività da parte del fallito: 22426 (incapacità)

Di assicurazione posta in LCA: 27103

Della riscossione:

Creditore pubblico qualificato: 602 e s. (obbligo di segnalazione)

AGENZIA

Contratto: 23100 (effetti del fallimento), 23732 (credito privilegiato)

Di somministrazione: 7748 (credito privilegiato)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Controlli sulla domanda di transazione fiscale: 17538 e s.

Creditore pubblico qualificato: 602 e s. (segnalazioni)

AGGRAVAMENTO

Del rischio: 23125 (assicurazione in corso nel fallimento)

AGGRAVANTE**Del reato:**

Nella LF: 27953 e s. (bancafallita fraudolenta patrimoniale)

Nel CCI: 9412 (bancafallita fraudolenta patrimoniale), 9420 (bancafallita fraudolenta documentale), 9424 (bancafallita fraudolenta preferenziale), 9438 (bancafallita fraudolenta impropria)

AGRICOLTURA

Caratteristiche dell'attività agricola: 109 e s.

Operazioni di credito agrario: 24411 (esclusioni dalla revocatoria fallimentare)

Impresa agricola (nel CCI): 3325 (accesso al concordato minore), 3700 (accesso alla liquidazione controllata del sovraindebitato)

AGRITURISMO: 113 (natura agricola o commerciale)

ALBERGO

Credito dell'albergatore: 7748 (privilegiato)

ALBO

Dei soggetti con funzioni di gestione o controllo nelle procedure concorsuali: 6077 e s. (nel CCI)

ALIMENTI

Credito privilegiato: 7748

A favore del coniuge e dei figli del fallito: 22361 (nel fallimento)

Sussidio per il mantenimento del debitore: 22318 (nel fallimento), 6541 (nella liquidazione giudiziale: nel CCI)

ALITALIA

Decreto: 29100 e s. (amministrazione straordinaria)

ALLEVAMENTO: 111 e s. (natura agricola o commerciale dell'attività)

AMMINISTRATIVO (FERMO): 23938 (durante il fallimento)

AMMINISTRATORE**Di società:**

Nel fallimento:

– capacità del fallito di ricoprire l'incarico: 22424

– diritto di difesa: 21732

– competenze dopo il fallimento: 22439 e s. (disciplina generale), 22441 (di fatto)

– responsabilità civile: 22505 e s. (azione promossa dal curatore), 22522 (amministratore di fatto: regole particolari)

– responsabilità penale: 27815 e s. (reati concorsuali)

– chiusura del fallimento: 26708 (poteri)

Nel concordato preventivo (nella LF): 11147 (competenze dopo l'ammissione alla procedura), 11212 e s. (azione di responsabilità contro gli amministratori)

Nel CCI:

– responsabilità civile: 6653 e s. (nella liquidazione giudiziale)

– responsabilità penale: 9402 e s. (nella liquidazione

giudiziale), 9506 e s. (nel concordato preventivo), 9512 e s. (nell'accordo di ristrutturazione), 9514 e s. (nella convenzione di moratoria)

Cessazione nella LCA: 27073 (nella LF), 9044 (nel CCI)

Giudiziario:

Nella revocatoria fallimentare: 24345 (legittimazione alla richiesta)

Responsabilità penale: 27815

Nomina nel concordato preventivo (nel CCI): 5685

Della procedura d'insolvenza UE: 29259 e s. (disciplina applicabile dal 26 giugno 2017)

AMMINISTRAZIONE**Dell'impresa:**

Durante il fallimento: 22439 e s.

Durante il concordato preventivo: 11147 (nella LF), 4950 e s. (nel CCI)

Finanziaria:

Prova del credito: 25106 (ammissione al passivo)

Controlli in caso di transazione fiscale: 17538

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Disciplina generale: 28600 e s.

Schema della procedura: 28628

Regole particolari: 28941 e s. (gruppi di imprese), 29100 e s. (procedura per le imprese grandissime)

Reati concorsuali: 28180 (tabella riepilogativa)

AMMISSIONE

Al concordato preventivo: 11218 e s. (nella LF), 1525 e s. (nel CCI: procedimento unitario)

Nel fallimento:

Al passivo fallimentare: 25078 e s. (disciplina generale)

Al concordato fallimentare: 26410 e s.

Dei creditori del fallimento cessato nel fallimento riaperto: 26840 e s.

AMMONTARE

Di debiti: 21625 (soglia per dichiarare il fallimento), 21627 (limite sotto il quale si esclude il fallimento), 144 (soglia per dichiarare la liquidazione giudiziale)

ANATOCISMO: 24269 (interessi sulla somma da restituire nella revocatoria)

ANELLO NUZIALE

Bene del fallito: 22335 (impignorabilità)

ANNOTAZIONE

Nel concordato preventivo: 11246 (nella LF), 5290 (nel CCI)

Nel fallimento:

Della sentenza di fallimento: 21769

Del trasferimento dell'ipoteca: 22590 (opponibilità al fallimento)

Delle fatture: 28263 (da parte del curatore)

ANNULLAMENTO

Dell'accordo per sovraindebitamento: 10460

Dell'accordo di ristrutturazione dei debiti: 10810

Del concordato preventivo: 11482 e s. (nella LF), 5725 e s. (nel CCI)

Del concordato fallimentare: 26493 e s.

Del concordato nella LCA: 27193 (nel fallimento), 9138 (nel CCI)

ANORMALITÀ

Ai fini della revocatoria fallimentare:

Atti a titolo oneroso: 24742 e s.

Contratti: 24680 e s.

Garanzie: 24755 e s.

Pagamenti: 24443 e s.

Ai fini della revocatoria nella liquidazione giudiziale (nel CCI):

Atti a titolo oneroso: 7263 e s.

Contratti: 7267
Pagamenti: 7279
Garanzie: 7287 e s.

ANTICIPAZIONE

Contratto bancario in corso nel fallimento: 23165

ANTICRESI

Revocatoria fallimentare: 24773
Compimento nel periodo sospetto: 24190

ANTIQUARIATO

Beni del fallito: 22335 (pignorabilità)

APERTURA DI CREDITO

Contratto in corso nel fallimento: 23165
Revocatoria fallimentare: 24594 (nell'ambito di un'operazione per estinguere un debito della banca)

APPALTAZIONE: 23107 (effetti del fallimento sul contratto in corso)

APPALTO

Contratto in corso:
Nel fallimento: 23104 e s.
Nella liquidazione giudiziale: 6897 (nel CCI)
Revocatoria fallimentare: 24183 (compimento nel periodo sospetto), 24706 (sproporzione tra prestazioni)

APPARENTE

Socio: 22484 (estensione fallimento), 6609 e s. (estensione della liquidazione giudiziale: nel CCI)

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Di beni provenienti da tale condotta: 27922 (oggetto di bancarotta)
Concorrente con bancarotta fraudolenta patrimoniale: 27947

APPROVAZIONE

Proposta di concordato preventivo:
Nella LF: 11270 e s. (da parte dei creditori)
Nel CCI: 5420 e s.
Proposta di concordato fallimentare: 26418 e s.

ARBITRATO: 21882 (durante il fallimento), 22408 (effetti del fallimento)

ARBITRO: 22424 (possibilità di ricoprire l'incarico da parte del fallito)

ARCHIVIAZIONE (DECRETO): 7875 (nella liquidazione giudiziale: nel CCI)

AREA WEB RISERVATA: 9905 (previsione nel CCI)

ARMA

D'ordinanza: 22335 (del fallito: impignorabilità)

ARTIGIANI

Credito privilegiato: 7748 (ordine di pagamento), 23730 e s. (disciplina generale)
Finanziamenti per l'attività: 24404 (esclusioni dalla revocatoria fallimentare)

ASSEGNAZIONE

Giudiziale del credito del fallito: 22586 (inefficacia del pagamento del terzo)
Di contratti pubblici: 11060 (nel concordato in continuità)

ASSEGNO

Revocatoria fallimentare:
Emissione nel periodo sospetto: 24186

Pagamento tramite assegno: 24458 e s.
Emesso dal terzo sul conto del fallito: 24576

Di mantenimento (nel fallimento): 22361 (a favore del coniuge e dei figli del fallito)
Pagamento da parte del fallito: 22580

ASSEMBLEA

Della società soggetta a procedura concorsuale:

Nel fallimento: 22443 (competenza dopo la dichiarazione di fallimento)
Nel concordato preventivo (nella LF): 11147 (funzionamento durante la procedura)
Nella LCA: 27073 (cessazione per apertura della procedura nella LF), 9044 (cessazione per apertura della procedura: nel CCI)

ASSETTI ORGANIZZATIVI: 530 e s. (obbligo nelle società)

ASSICURAZIONE

Impresa di assicurazione: 27005 (sottoposizione a LCA), 27090 e s. (effetti per i creditori)

Contratto (nel fallimento):

Effetti del fallimento sulle somme pagate: 22321 (acquisizione all'attivo)
Contratto in corso: 23120 e s. (disciplina generale), 23121 (contro i danni), 23127 (responsabilità civile), 23128 (sulla vita), 23130 (infortuni)
Polizza assicurativa conferita in società: 22535 (sorte dopo il fallimento)
Revocatoria fallimentare: 24467 (pagamenti dei premi), 24476 (connessa a vendite di immobili da costruire: esenzione)

Contratto (nella liquidazione giudiziale): 6901 (nel CCI)

ASSOCIANTE/ASSOCIATO: 23135 e s. (effetti del fallimento sul contratto in corso)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Contratto in corso:

Nel fallimento: 23135 e s.
Nella liquidazione giudiziale (nel CCI): 6857

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI)

Contratto in corso nel fallimento: 23140 e s.

ASSUNTORE

Concordato preventivo (nella LF): 11108 (modalità)
Concordato fallimentare: 26393 e s.

ATI: vedi Associazione temporanea di imprese (ATI)

ATIPICO

Documento: 25094 (prova del credito)

ATTENUANTE

Del reato:

Nel fallimento: 27953 e s. (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
Della bancarotta fraudolenta nel CCI: 9412 (patrimoniale), 9420 (documentale), 9424 (preferenziale), 9438 (impropria)

ATTESTAZIONE

Nel piano attestato di risanamento (nella LF): 10576 e s.

Nell'accordo di ristrutturazione dei debiti:

Nella LF: 10715 e s.
Nel CCI: 2590 (disciplina generale), 8454 (in caso di accordo relativo a un gruppo di imprese)

Nella transazione fiscale e contributiva (nel CCI): 2478

Nel concordato preventivo:

Nella LF: 11112 e s. (disciplina generale), 11047 (concordato con continuità), 11019 (in caso di proposta concorrente)

Nel CCI: 4524 e s. (in generale), 4733 e s. (in caso di crediti tributari e contributivi), 8454 (in caso di concordato relativo a un gruppo di imprese)

Nell'accordo in esecuzione di piani attestati di risanamento (nel CCI): 2478

Nella convenzione di moratoria (nel CCI): 2860

Nella liquidazione controllata del sovraindebitato (nel CCI): 3765

Falsità nell'attestazione: 28174 (reato)

Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione: 2915 e s. (del professionista indipendente)

ATTIVITÀ

Vedi le singole voci di riferimento: Agricoltura, Artigianato, Commerciale, Illecita

ATTIVO

Patrimoniale: 21625 (soglia per la dichiarazione di fallimento), 142 (soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale)

Nel fallimento:

Liquidazione: 25750 e s.

Ripartizione: 25900 e s. (in generale), 26602 e s. (causa di chiusura della procedura)

Insufficienza: 25240 e s. (durante accertamento passivo)

Dissimulazione: 26493 (nel concordato fallimentare)

Amministrazione straordinaria: 28903 e s. (distribuzione)

LCA: 27160 e s. (liquidazione: nella LF), 27170 (ripartizione: nella LF), 9056 e s. (liquidazione: nel CCI), 9060 e s. (ripartizione: nel CCI)

Nella liquidazione giudiziale (nel CCI):

Liquidazione: 7537 e s.

Ripartizione: 7681 e s. (in generale), 7837 (causa di chiusura della procedura)

Insufficienza: 7405 e s. (durante accertamento passivo)

ATTO

Pubblico: 25094 (prova del credito)

A titolo oneroso: 24742 e s. (revocatoria fallimentare), 7263 e s. (revocatoria nella liquidazione giudiziale: nel CCI)

A titolo gratuito: 24815 e s. (revocatoria fallimentare), 7239 e s. (revocatoria nella liquidazione giudiziale: nel CCI)

Di liberalità: 24866 (revocatoria fallimentare)

ATTRIBUZIONE

Di attività inesistenti: 28171 e s. (reato)

AUDIZIONE

Del debitore fallendo da parte del tribunale: 21731 e s.

Del fallito da parte del curatore: 22766 e s.

AUMENTO DI CAPITALE: 10327 e s. (finanziamento della società in crisi), 24745 (revocatoria fallimentare)

AUTOMATIC STAY

Nelle procedure da sovraindebitamento (L. 3/2012): 10414 (accordo), 10487 (liquidazione)

Nell'accordo di ristrutturazione dei debiti:

Nella LF: 10754 e s. (accordo ordinario e proposta di accordo)

Nel CCI: 2115 (su richiesta)

Nel concordato preventivo:

Nella LF: 11158 e s. (disciplina generale), 10932 (con riserva o in bianco)

Nel CCI: 2115 (su richiesta)

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (nel CCI): 3145 (richiesta)

Concordato minore (nel CCI): 3500 (su richiesta)

AUTORE

Diritto d'autore: 22356 (effetti del fallimento)

Contratto di edizione in corso: 23237 (nel fallimento), 6909 (nella liquidazione giudiziale: nel CCI)

AUTOTUTELA: 23980 e s. (del creditore nel fallimento)

AUTOVEICOLO E SIMILI

Inventario: 22804 (nel fallimento), 6473 (nella liquidazione giudiziale: nel CCI)

Azione su autoveicoli: 23918 (nel fallimento)

AVVIAMENTO

Dell'azienda: 23000 e s. (vendita azienda in blocco)

AVVICENDAMENTO

Dei curatori fallimentari: 22060 e s.

AVVOCATO

Nelle procedure da sovraindebitamento (L. 3/2012): 10371

Nel concordato preventivo (nella LF): 10896

Nel fallimento: 22007 (difensore del fallimento), 21677 (assistenza per richiedere il fallimento)

Nella liquidazione giudiziale (nel CCI): 6197 (difensore della liquidazione giudiziale)

Nella liquidazione controllata del sovraindebitato (nel CCI): 3735

Del fallito: 21692 (richiesta di fallimento), 27944 (concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale), 27984 (concorso in bancarotta fraudolenta documentale)

Esercizio attività da parte del fallito: 22426

Requisito per la nomina a curatore: 21955 (del fallimento), 6045 (della liquidazione giudiziale: nel CCI)

Pagamento della prestazione professionale: 24473 e s. (revocatoria fallimentare)

AZIENDA

Affitto: vedi Affitto (di azienda)

Cessione o vendita:

Nel corso della liquidazione fallimentare: 23002 e s.

Nell'amministrazione straordinaria: 28887 e s.

Revocatoria fallimentare della cessione: 24708 (per sproporzione tra prestazioni), 24728 (come contratto normale)

AZIONE GIUDIZIALE**Nel fallimento:**

Effetti del fallimento sull'attività processuale del fallito: 22390 e s.

Dei creditori iniziate prima del fallimento: 26805 (seguimento dopo la sua chiusura), 23855 e s. (disciplina generale)

Sorte delle azioni alla chiusura del fallimento: 26802 e s.

Cessione delle azioni della massa: 26383 (modalità del concordato fallimentare)

Nel concordato preventivo (nella LF): 11158 e s. (blocco azioni esecutive e cautelari), 10932 (nel concordato con riserva o in bianco), 11171 (per crediti sorti durante il concordato)

Nel concordato preventivo (nel CCI): 2115 (richiesta blocco azioni)